

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL' ORD. PRESIDENZIALE
N° 5036/2023 RESA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III
QUATER DEL TAR PER IL LAZIO,
NEL GIUDIZIO R.G. N° 4535/2023

Il sottoscritto Avv. Antonio Ferrara (c.f. FRRNTN77B27L219D), con studio in Torino, Corso Enrico De Nicola n. 28, in qualità di difensore della Chemitec s.r.l. (P.I. 06115060011), in persona della legale rappresentante pro tempore sig.ra Marongiu Maria Dolores, corrente in Trofarello (TO), Via Molino della Splua 28, giusta procura in calce al ricorso ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale emarginata in epigrafe

PREMESSO CHE

Con l'ordinanza presidenziale in epigrafe, il Presidente della Sezione III-quater ha ritenuto di disporre "la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:", stabilendo che "la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR,

diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”, disponendo ulteriormente che: “le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)” ed altresì che le Amministrazioni resistenti “1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

AVVISA CHE

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-quater, R.G. n. 15422/2022.

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate sono:

Ricorrente: Chemitec S.r.l. (P.I. 06115060011), in persona della legale rappresentante pro tempore sig.ra Marongiu Maria Dolores, corrente in Trofarello (TO), Via Molino della Splua 28.

Amministrazioni intimiate: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Regione Piemonte, Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Regione Veneto, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna

3) Testo integrale del ricorso.

Vedasi allegati contenenti il testo integrale del Ricorso proposto avverso tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione delle disposizioni in tema di cc. dd. payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III-quater ordinanza presidenziale n. 5036/2023, pubblicata il 28.06.2023.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 15422/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lazio - Roma".

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale n. 3583/2023 della Sez. III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso, nonché dell'ordinanza presidenziale n. 5036/2023 pubblicata il 28.06.2023 della Sez. III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

AVVISA, INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e dell'ordinanza presidenziale, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (al seguente indirizzo PEC antonioferrara@pec.ordineavvocatitorino.it) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della

richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Torino 25 luglio 2023

Avv. Antonio Ferrara